Num. 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	25	14

TORINO, Lunedì 23 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	31	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
21 gennaio	732,42	732,34	731,62	— 2.0	— 1,2	+ 0.6	— 5.8	— 3 6	— 1,6	— 7.0	O.	N.O.	S.O.	Nebbia folta	Coperto nebbioso	Mezzo annuvolato
22 »	729,90	729,30	729,86	— 1,4	+ 4,6	+ 1,2	— 2,6	+ 1,8	+ 0,6	— 4,4	N.E.	O.N.O.	O.S.O.	Coperto chiaro	Cielo velato	Coperto chiaro

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 GENNAIO 1865

Relazione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio a S. M. il Re fatta in udienza del 31 dicembre 1864, sulla formazione e tenuta del Registro di popolazione.

Sire,

Fino da quando piacque alla Maestà Vostra di annoverare la Statistica generale del Regno fra le attribuzioni del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, fu costante pensiero degli uomini preposti a questo ramo della pubblica amministrazione, di studiare accuratamente nelle varie fasi di *stato* e *movimento* il problema della popolazione, che a giusto titolo fu sempre considerato come necessaria preparazione e sicuro fondamento di ogni altra speculazione statistica.

Così fino dal 1861, non ostante che le condizioni del Regno, per gli inopinati mutamenti avvenuti, non apparissero gran fatto propizie alle minute indagini della Statistica, pure il Ministro di allora non si peritò di proporre nè la Maestà Vostra di sanzionare coll'augusta Sua firma il Decreto, che ordinava un censimento generale e nominativo della popolazione italiana.

Nè da quella grande inchiesta si era appena ottenuto il novero generale degli abitanti del Regno in un determinato momento, che parve non solo opportuno ma necessario, onde non andasse perduto il frutto di tanta spesa e di tante cure, di studiare e quasi direbbesi di seguitare passo passo cotesta massa di popolazione nei suoi naturali svolgimenti delle nascite, delle morti e dei matrimoni.

Difficile assunto per verità, in tanta disformità di leggi e di consuetudini che regolavano lo stato civile nelle varie Provincie del Regno, era il soddisfare ai postulati della scienza, senza alterare l'organismo legislativo, e il fare in guisa che la diversa indole dei documenti, e la varietà delle fonti non recasse nocumento alla indispensabile unità ed uniformità dei risultamenti statistici.

Le istruzioni ministeriali del 17 novembre 1862, chiamando i parrochi, i municipi, gli uffizi speciali e le prefetture a concorrere a codest'opera ciascuno nella cerchia delle proprie attribuzioni, bastarono a sciogliere nel modo più semplice il difficile carico, e dettero frutti di cui fu già fatto omaggio alla Maestà Vostra col volume del movimento dello stato civile nel 1862, frutti che molto più copiosi spero poter fra breve presentarle anche per l'anno 1863.

Ma l'Amministrazione se ha ragione di essere soddisfatta di quanto ha potuto fin qui ottenere, non istima per questo di avere esaurito il suo cómpito.

La statistica demografica è un campo sì vasto, e i problemi ch'essa deve studiare sono talmente gravi, che non v'ha cura o spesa che si possa credere soverchia a completarne e perfezionarne le investigazioni.

Ed invero se colle istruzioni del 17 novembre 1862 erasi provveduto allo accertamento delle mutazioni che avvengono nello Stato della popolazione per le cause naturali, come le nascite e le morti, rimaneva tuttavia inesplorata la parte non meno importante del movimento, che può chiamarsi sociale, poichè proviene dallo spostamento delle famiglie per ragione di commerci, di uffici, o di spontanee elezioni.

Ma per raggiungere codesto fine, che solo poteva dare completa la serie dei fatti per cui si avvicendano le generazioni e si rimescolano le popolazioni, occorreva istituire in ciascun Comune un esatto registro di popolazione, nel quale si dovessero, volta per volta, annotare tutte le variazioni e le spostature che avvengono nello Stato delle persone e delle famiglie, onde avere un censimento, per così dire, diuturno e perpetuo della popolazione.

L'utilità di siffatta istituzione appariva grandissima al proponente non tanto nell'interesse degli studi statistici, quanto e molto più in beneficio delle Amministrazioni comunali e generali dello Stato. Sì queste che quelle, mercè la precisa notazione del numero e delle condizioni degli abitanti, si porranno in grado di adempiere con maggiore regolarità ed esattezza ai servigi relativi alla leva, alla guardia nazionale, all'elettorato politico, giudiziario ed amministrativo, alla sicurezza pubblica, al riparto delle contribuzioni ed alla partecipazione della beneficenza pubblica.

A fronte dei grandi vantaggi che dal provvedimento si conseguivano, non deve risguardarsi come troppo gravosa l'obbligazione che necessariamente incombe per questo oggetto ai cittadini, di denunziare, cioè, alle Autorità comunali ogni cambiamento di residenza e di domicilio, in quantochè essa non viene a limitare la libera facoltà che ha ciascuno di recarsi ove meglio gli piaccia. Altra cosa è impedire che senza il consenso del Governo il cittadino possa cambiare di residenza, altra imporre l'obbligo della denunzia per tale mutazione.

Tuttavia, per quanto fermo fosse in me il convincimento della legalità della misura, volli che la proposta di Decreto, per cui invoco la firma della Maestà Vostra, nonchè il relativo Regolamento fossero prima sottoposti all'esame del Consiglio di Stato affinchè dall'autorevole suo parere l'atto stesso e le prescrizioni che contiene acquistassero ad un tempo maggior forza di autorità e più sicura guarentigia di giustizia.

Ed ora che quell'illustre Consesso, con voto del 19 novembre dell'anno scorso dichiaravasi favorevole alla progetto, mi è grata cosa conchiudere le mie considerazioni riferendo testualmente la parte del voto in cui si dichiara che il proposto Decreto mentre « serve ad uno scopo di evidente e comune utilità, impone obblighi lievissimi, non già a tutti i cittadini, ma a quelli che si trovano in certe determinate condizioni; e se chiama gli uffizi comunali ad un lavoro di qualche rilevanza, non fa altro, per questa parte, che imporre l'attuazione di una misura la quale è tutta nello interesse dell'economia, e della polizia locale, e che può risguardarsi ed è riguardata di fatto da tutte le più importanti e cospicue Comunità come una vera necessità per la buona amministrazione comunitativa. »

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. Decreto 5 luglio 1860, che stabilisce le attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Veduto l'art. 100 della legge 23 ottobre 1859, n. 3702;

Veduto il R. Decreto 8 settembre 1861, n. 227, che ordina il censimento generale della popolazione, e la successiva legge 20 febbraio 1862, n. 479, che lo convalida;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In ogni Comune del Regno vi sarà un registro di popolazione conforme al modello che va unito al presente Decreto.

Art. 2. La formazione e conservazione del registro di popolazione sarà tra le attribuzioni dei Sindaci e Gonfalonieri, assistiti dalle Giunte comunali, e dalle Giunte locali di statistica.

Art. 3. Il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone od in quello della popolazione fino al 1.o gennaio 1865, e tenuto conto delle sole persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di base al registro di popolazione.

Art. 4. Tutti i cambiamenti che dal 1.o gennaio 1865 in poi avverranno nello Stato, delle persone, delle famiglie e della popolazione, per nascite, per morti, per matrimoni e per cangiamenti di residenza, dovranno essere annotati nel registro di popolazione.

Art. 5. Epperò, chiunque voglia trasferire l'abituale sua residenza dal Comune dove si trova iscritto in altro Comune dovrà farne dichiarazione tanto al Sindaco del Comune che abbandona, quanto al Sindaco del Comune in cui va a stabilirsi.

Art. 6. Per l'iscrizione dei forestieri i quali venissero a stabilirsi in un Comune del Regno, come per le notificazioni d'alloggio, saranno osservate le vigenti disposizioni locali che riguardassero le notificazioni da farsi all'Ufficio delle Anagrafi per mutazioni di domicilio, o per traslocazioni d'abitazione entro il territorio di una stessa Comunità.

Art. 7. Uno speciale Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, darà le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione, e determinerà i modi per la regolare denunzia dei cambiamenti di residenza.

Art. 8. I Sindaci, d'accordo colle rispettive Giunte comunali, provvederanno, in coerenza alle facoltà loro attribuite dalla Legge 23 ottobre 1859, all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel relativo Regolamento.

I Sindaci avranno facoltà di assoggettare i contravventori alle pene di polizia nei limiti portati dalle vigenti Leggi penali.

Art. 9. Le contravvenzioni saranno accertate a termini delle disposizioni veglianti in materia di polizia municipale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 31 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.
G. LANZA.

Il N. 2105 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

REGOLAMENTO

sulla formazione e tenuta del registro di popolazione.

TITOLO I.

Della formazione del registro di popolazione.

Art. 1. Il registro di popolazione, ordinato col R. Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, dovrà essere compiuto in ciascun Comune dentro il primo semestre del 1865.

Art. 2. Appena ricevuto il presente Regolamento dovranno le Amministrazioni municipali procedere tosto, sotto la direzione del Sindaco e coll'assistenza delle Giunte comunale e di statistica, alla formazione del registro di popolazione secondo le norme qui sotto indicate.

Art. 3. Il registro di popolazione di un Comune si comporrà di tanti fogli quante sono le famiglie che hanno domicilio o residenza stabile in esso.

Art. 4. Per famiglia s'intenderà il complesso degl'individui che convivono insieme ed hanno un medesimo domicilio, qualunque ne sia il numero e i vincoli di parentela o di convivenza.

Art. 5. I fogli di famiglia si disporranno nel registro per vie, vicoli o piazze, e seguendo l'ordine della numerazione delle case o isolati.

Per le vie si terrà l'ordine alfabetico.

Art. 6. Ogni foglio di famiglia, oltre la indicazione del luogo (città, terra, castello, borgata, casale o casa sparsa), il numero della casa e il nome della strada, vicolo o piazza, conterrà tutti gli individui della famiglia colle qualificazioni e indicazioni corrispondenti a ciascuna colonna del modello del registro di popolazione che è annesso al R. Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105.

Art. 7. Nella compilazione dei fogli di famiglia si classificheranno le persone che le compongono nell'ordine seguente:

Il capo di famiglia (maschio o femmina che sia),
Il coniuge,
I figli per ordine di età,
I parenti per ordine di prossimità,
Gli estranei,
I domestici e gli operai a dimora, quand'anche le famiglie a cui questi appartengono abitassero un diverso Comune.

Art. 8. Gli assenti temporariamente dalle famiglie dovranno essere iscritti essi pure nel foglio della rispettiva famiglia al posto che loro compete secondo l'ordine indicato nell'articolo precedente.

Art. 9. Le persone che in virtù del Codice civile hanno domicilio in un Comune diverso da quello della loro residenza abituale, o che risiedono alternativamente in due Comuni, dovranno essere iscritti nel registro dell'uno e dell'altro Comune.

Art. 10. I militari non saranno compresi nel registro di popolazione del Comune in cui si trovano per ragione di servizio, ma sì in quello della loro ultima residenza prima che fossero arrolati nell'Esercito.

Art. 11. Gli uffiziali delle truppe sedentarie dovranno invece considerarsi come aventi residenza stabile nel Comune in cui esercitano le loro funzioni, ed essere conseguentemente iscritti nel registro di popolazione del Comune medesimo.

Art. 12. I mentecatti, i vecchi ricoverati, i mendici, i carcerati, saranno esclusi dal registro del Comune in cui si trova l'ospizio, il ricovero o la carcere ove sono raccolti, e dovranno invece inscriversi in quello del Comune di loro ultima residenza.

Art. 13. I trovatelli collocati a balia non figureranno nel registro del Comune in cui risiede la famiglia della nutrice, ma in quello ov'è l'ospizio a cui essi appartengono.

Art. 14. Gli alunni dei collegi e degl'istituti pubblici e privati di educazione e gli studenti delle Università rimarranno iscritti nel registro del Comune di residenza delle rispettive famiglie.

Art. 15. Della popolazione avventizia e mutabile, della quale è menzione nei precedenti articoli 10, 12, 13 e 14, e di cui giova pure tener conto per le occorrenze dell'Amministrazione locale, si compilerà un registro supplementare.

Art. 16. Il registro di popolazione sarà accompagnato da un indice alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun abitante del Comune, col richiamo al volume, fascicolo e foglio di famiglia del registro di popolazione.

Art. 17. Un solo indice basterà per tutto il Comune. Nelle grandi città, quando si credesse più comodo, lo si potrà suddividere per quartieri, sestieri o sezioni.

Art. 18. Alla fine di ogni lettera si lascerà in bianco un sufficiente numero di fogli per le successive iscrizioni.

L'ordine alfabetico non è di rigore che per la lettera iniziale dei cognomi.

Art. 19. I Comuni che avessero un movimento di popolazione molto numeroso, potranno tenere un indice sopra schede volanti, che sarà facile mantenere sempre in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 20. I cognomi a cui sia preposto *Da*, *De*, *Del*, *La*, ecc., si dovranno iscrivere nell'indice alfabetico sotto la lettera iniziale del cognome, posponendo ad esso la particella aggiunta, p. e., *De-Filippi* si scriverà *Filippi (De)*.

Art. 21. Coi criteri stabiliti negli articoli precedenti dovranno le Amministrazioni comunali procedere prima di ogni altra cosa all'accertamento dello stato effettivo di tutte le famiglie domiciliate o residenti stabilmente nel Comune.

Art. 22. A questo fine potranno, o valersi delle schede del censimento del 31 dicembre 1861, corrette e completate secondo le variazioni avvenute sino al 1.o del 1865, o procurarsi direttamente dai capi di famiglia tutte le notizie necessarie per la compilazione dei fogli di famiglia.

Art. 23. L'adozione dell'uno o dell'altro metodo è lasciata al savio criterio delle Giunte comunali e di statistica, dopo che avranno esaminato lo stato in cui si trovano i documenti censuari conservati nell'archivio comunale.

TITOLO II.

Dell'annotazione dei movimenti nel registro di popolazione.

Art. 24. I movimenti della popolazione e i cambiamenti nello stato delle persone e delle famiglie provengono dalle nascite, dalle morti, dai matrimoni, dalla scomposizione e formazione di famiglie, e dai cambiamenti di domicilio o di residenza.

Di tutti questi movimenti e cambiamenti si deve tener esatto conto nel registro di popolazione.

Art. 25. Le dichiarazioni di cambiamento di residenza prescritte all'art 5 del R. Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, a tutti coloro che intendono di trasferire la propria residenza da un Comune ad un altro o all'estero, dovranno farsi al rispettivo Uffizio comunale dal capo di famiglia per sè e per tutte le persone che convivono con lui, compresi i domestici e gli operai a dimora.

Art. 26. Non sarà considerato come cambiamento di residenza il soggiorno che alcuni fanno durante una parte dell'anno, fuori del Comune di loro abituale residenza.

Art. 27. L'Uffizio comunale rilascerà a coloro che fanno la dichiarazione di partenza un *Certificato di cambiamento di residenza*, firmato dal Sindaco o da chi ne fa debitamente le veci, conforme al modello *A* annesso al presente Regolamento.

Art. 28. Di ogni *Certificato di cambiamento di residenza* rilasciato, l'Uffizio comunale darà immediato avviso con *Notificazione*, simile al modello *B*, al Comune in cui il capo di famiglia avrà dichiarato di voler trasferire la propria residenza, notando frattanto nelle colonne 17 e 18 del foglio di famiglia, il luogo della nuova residenza e la data della dichiarazione, e notando nella colonna 21 *Osservazioni* se il dichiarante intenda conservare l'antico domicilio.

Art. 29. L'esibizione del *Certificato di cambiamento di residenza* (modello *A*) dovrà farsi dal capo di famiglia all'Uffizio comunale entro un mese dal giorno in cui si è stabilito nella nuova residenza.

Art. 30. Nessuna iscrizione potrà farsi nel registro di popolazione d'un Comune se non dietro la esibizione del *Certificato* di cui articolo precedente.

Art. 31. Per l'iscrizione dei forestieri che vengono a stabilirsi nel Regno potrà servire l'esibizione del passaporto di altro documento che ne certifichi la personalità.

Art. 32. I regnicoli, aventi residenza abituale all'estero, che rientrassero nel Regno prendendo stanza in un Comune diverso da quello in cui sono iscritti, dovranno procurarsi da questo il *Certificato di cambiamento di residenza* per esibirlo all'Uffizio comunale del luogo in cui fissano la nuova dimora.

Art. 33. Tutti i certificati di cambiamento di residenza presentati nell'anno, saranno conservati nell'Archivio comunale per servire di riscontro nelle revisioni trimestrali ed annue del registro di popolazione.

Art. 34. Ogni nuova iscrizione nel registro di popolazione di un Comune dovrà, entro 15 giorni, essere notificata dal Sindaco al Comune dell'ultima residenza della nuova famiglia iscritta, affinchè quell'Amministrazione possa cancellarla dal proprio registro.

Si adempirà alla detta notificazione mediante l'invio dell'*Attestato di eseguita iscrizione*, simile al modello *C*.

Art. 35. Le prescrizioni dell'articolo precedente si osserveranno anche per il caso in cui una famiglia andasse a stabilirsi in un Comune diverso da quello in cui aveva dichiarato di voler fissare la propria residenza.

Art. 36. Nessuna famiglia o persona potrà essere cancellata dal registro di popolazione se non all'atto in cui perviene all'Uffizio comunale l'*Attestato di eseguita iscrizione* (modello C), salvo se si tratti di famiglie o

persone che dichiarino di voler espatriare, nel qual caso si dovranno cancellare all'atto stesso dalla dichiarazione.

Art. 37. Se dopo scorsi tre mesi dalla ricevuta *Notificazione di cambiamento di residenza* (modello B) non fosse stato esibito all'Uffizio comunale il corrispondente *Certificato* (modello A), se ne dovrà tosto rendere informato il Comune da cui proviene la *Notificazione* mediante la retrocessione di questa e colla *Dichiarazione di non eseguita iscrizione* posta in fine di essa.

Art. 38. Così pure se dopo tre mesi da che l'Uffizio comunale ha rilasciato un *Certificato di cambiamento di residenza* (modello A) esso non riceve il corrispondente *Attestato di eseguita iscrizione* (modello C), dovrà richiedere al Comune a cui spetta o l'invio del detto *Attestato* o la retrocessione della *Notificazione di cambiamento di residenza* colla *Dichiarazione* di cui all'articolo precedente.

Art. 39. Pei cambiamenti che provengono da nascite, da morti, da matrimoni, da scomposizione o da formazione di famiglie, gli Uffizi comunali ne ricaveranno le notizie occorrenti, per le annotazioni da farsi nei fogli di famiglia del registro di popolazione, o dai registri comunali dello Stato civile, o dagli estratti dei registri parrocchiali di cui i Comuni ricevono mensuale comunicazione dai parroci per la compilazione degli stati del movimento della popolazione, o dalle dichiarazioni dei proprietari e subaffittuari delle case.

Art. 40. A questa parte porranno più speciale attenzione i Comuni delle Provincie toscane, i quali prima d'inviare ai Cancellieri ministri del Censo gli estratti mensuali dei registri parrocchiali per le nascite, per le morti e pei matrimoni, avranno cura di trarne i dati necessari per fare le annotazioni richieste nel registro di popolazione.

Art. 41. Dei nati e dei morti appartenenti a famiglie non aventi domicilio nè residenza stabile nel Comune, e che perciò non sono comprese nel registro di popolazione non si dovrà tener conto che al solo effetto di dare sollecita comunicazione dell'atto di nascita o di morte al Comune in cui ha residenza la famiglia del nato o del defunto.

Art. 42. Nell'annotare sui fogli di famiglia del registro le morti, oltre al segnare nella colonna 19 di fronte al defunto, la data della morte, converrà ancora, se questi era coniugato, fare il conseguente cambiamento anche nello stato civile dell'altro coniuge, sostituendo cioè nelle relative colonne l'indicazione *vedovo* o *vedova* a quella di *coniugato* o *coniugata*.

Corrispondenti variazioni converrà fare nelle colonne dello stato civile delle persone, ogni volta che un *celibe* od un *vedovo* passano allo stato coniugale.

Art. 43. Quando, in caso di matrimonio, i due coniugi rimangono nella famiglia a cui uno di essi apparteneva di già, in questo caso converrà iscrivere l'altro coniuge nel foglio di famiglia di quest'ultimo con numero successivo a quello degli altri suoi membri, procedendo in pari tempo a cancellarlo dal foglio della famiglia da cui si è staccato.

Art. 44. Anche i neonati si iscriveranno, con numero successivo, dopo gli altri componenti la famiglia.

Art. 45. Se una famiglia cambia d'abitazione nello stesso Comune, non sarà necessario di farne la trascrizione in altra pagina. Basterà soltanto di cambiare nell'intestazione del foglio di famiglia il numero della casa e il nome della via o piazza.

Art. 46. Quando una famiglia esce dal Comune, e che il foglio in cui essa era iscritta contiene ancora lo spazio sufficiente per una nuova iscrizione, in questo caso vi si potrà iscrivere la famiglia che viene ad abitare la stessa casa, avendo cura di tirare fra le due famiglie una grossa linea con inchiostro.

Art. 47. Se nel foglio di una famiglia non vi fosse più spazio per nuove persone, l'iscrizione di esse verrà continuata alla prima pagina in bianco del registro, ponendo in fine della pagina scritta: *Vedi il seguito al foglio N.....* ed in testa alla pagina nuova *Vedi il principio al foglio N.....*

Art. 48. Tanto la compilazione primitiva quanto le successive annotazioni del registro di popolazione dovranno essere fatte in carattere intelligibile che non lasci luogo ad equivoci, ed evitando ogni sorta di cancellature.

Art. 49. Il Sindaco e la Giunta comunale dovranno ogni tre mesi verificare se tutti i *Certificati di cambiamento di residenza* rilasciati da oltre tre mesi siano stati riscontrati coll'*Attestato di eseguita iscrizione*, e se le famiglie di cui si ebbe la *Notificazione di cambiamento di residenza* si presentarono tutte per la iscrizione nel registro del Comune.

Art. 50. Se l'una o l'altra delle accennate pratiche, dietro la verificazione fatta, risultasse incompleta, nel primo caso si dovrà tosto, a norma dell'art. 38, richiedere la trasmissione dell'*Attestato*, e nel secondo retrocedere a norma dell'altro art. 37 la *Notificazione di cambiamento di residenza* colla dichiarazione finale.

Art. 51. In questa stessa occasione il Sindaco dovrà ordinare le opportune indagini per conoscere se qualche persona o famiglia abbia, senza farne dichiarazione, abbandonato il Comune con intenzione di stabilirsi altrove. Qualora si verificasse questo caso dovrà cancellarsi dal registro la persona o famiglia, prendendo nota nella colonna delle *Osservazioni* dei risultati dell'inchiesta fatta per constatare il fatto.

Art. 52. Così pure si dovrà ricercare se taluna famiglia fosse venuta a risiedere nel Comune senza farne la notificazione voluta all'Uffizio comunale onde assoggettare i contravventori al disposto dell'art. 8 del R. Decreto 31 dicembre 1864.

TITOLO III.

Revisione del registro di popolazione.

Art. 53. Nei primi 15 giorni di ogni anno il Sindaco adunerà la Giunta comunale per procedere di concerto colla Giunta di statistica ad una rigorosa revisione del registro di popolazione, e degli atti concernenti i cambiamenti di domicilio e di residenza.

Art. 54. La revisione avrà per oggetto:

a) Di constatare se tutte le famiglie o persone a cui fu rilasciato il *Certificato di cambiamento di residenza* nel corso dell'anno, e di cui siasi ricevuto dai Comuni di nuova residenza l'*Attestato della eseguita iscrizione*, sieno state debitamente cancellate dal registro di popolazione;

b) Di verificare se le famiglie o persone che esibirono il *Certificato di cambiamento di residenza* siene tutte iscritte nel registro, se la iscrizione sia fatta secondo le norme stabilite, e se della eseguita iscrizione siasi data comunicazione al Comune da cui sono partite, a sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;

c) Di riscontrare se il registro di popolazione sia tenuto al giorno nelle annotazioni dei cambiamenti che dipendono dalle nascite, dalle morti e dai matrimoni, non che dalla scomposizione, riunione e formazione di nuove famiglie;

d) Di esaminare se i caratteri siano intelligibili, precise le annotazioni e ben conservato il registro medesimo;

e) Di porgere infine all'incaricato della compilazione e conservazione del registro tutte quelle avvertenze e suggerimenti che, dalla fatta revisione, risultassero necessari per il miglior andamento di questo importante ramo del servizio comunale.

Art. 55. Dei risultati della revisione annuale se ne dovrà stendere processo verbale da firmarsi dal Sindaco e dai componenti le due Giunte comunale e di statistica.

Copia autentica del detto processo verbale sarà inviata dal Sindaco al Prefetto della Provincia.

TITOLO IV.

Della sorveglianza governativa dei registri di popolazione.

Art. 56. I Prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei Sottoprefetti, invigileranno affinchè le disposizioni contenute nel R. Decreto 31 dicembre 1864 e nel presente Regolamento siano esattamente adempite in tutti i Comuni della Provincia.

Art. 57. A questo fine ogniqualvolta i Prefetti e Sottoprefetti avranno occasione di recarsi per ragioni di pubblico servizio nei Comuni, non tralasceranno di fare personalmente la ispezione del registro di popolazione, di dare le istruzioni che apparissero necessarie, e di raccomandarne alle Autorità municipali la regolare tenuta.

Art. 58. Una relazione sull'andamento di questo ramo del servizio municipale, colla indicazione dei Comuni che lo adempirono con maggiore regolarità ed esattezza, dovrà farsi annualmente dalle Autorità provinciali al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 59. Straordinarie revisioni dei registri di popolazione saranno ordinate, ove occorra, ed in quella forma che si stimerà più idonea dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 60. Per quei Comuni che già avessero regolari Uffizi di Anagrafe nulla è innovato. Solamente i detti Uffizi per essere in grado di soddisfare verso i privati e verso le altre Amministrazioni municipali, alle pratiche volute dal presente Regolamento, dovranno recare nei proprii registri le modificazioni necessarie perchè le annotazioni dei medesimi riscontrino con quelle che verranno introdotte col 1.o gennaio 1865 in tutti i Comuni del Regno.

Art. 61. Nelle località di una popolazione di oltre 6000 abitanti le Amministrazioni comunali sono invitate a tenere un registro sussidiario per la iscrizione delle persone di servizio e degli operai.

In questo caso basterà di iscrivere per una sola volta alla fine di ogni anno nel registro generale di popolazione gli ultimi cambiamenti che saranno avvenuti nel personale suddetto.

Art. 62. Il registro ausiliario, oltre tutte le indicazioni del registro generale di popolazione, avrà apposite colonne per annotarvi le dimore successive del domestico e dell'operaio, coll'indicazione del cognome e nome del padrone di casa o di bottega.

Art. 63. Per avere un continuo riscontro dell'esatta notificazione dei cambiamenti prescritti dal più volte rammentato R. Decreto 31 dicembre 1864, le Autorità comunitative potranno, secondo le pratiche comunemente in uso presso le maggiori Comunità del Regno, richiedere che tutti i proprietarii, loro procuratori e subaffittuari delle case debbano dichiarare all'Uffizio comunale le famiglie o persone che le abbandonano e quelle che vi subentrano.

Il Ministro TORELLI.

(*Seguono i modelli*)

Con Decreti ministeriali del mese di dicembre p. p. e mesi precedenti il Ministro della Pubblica Istruzione fece le seguenti nomine e disposizioni:

Castelli Giacomo, incaricato per la calligrafia nella Scuola tecnica di Po in Torino, confermato in tale ufficio;

Parato Giovanni, id. per la lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno di corso della Scuola tecnica di Monviso in Torino, e la storia e geografia in quella di Po pure in Torino, confermato id.;

Garnier Giovanni, insegnante di computisteria nella Scuola tecnica di Monviso in Torino, confermato nell'incarico di dare pure lo stesso insegnamento nella Scuola tecnica di Po nella stessa città;

Calderini sac. Pietro, prof. reggente di lingua italiana, storia e geografia nella Scuola tecnica di Varallo, confermato nell'incarico di reggere l'ufficio della direzione della Scuola e di insegnare le nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica nella medesima;

Billotti dottore Lorenzo, incaricato per le nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica nella Scuola tecnica di Po in Torino, confermato in tale ufficio;

Del Grosso sac. Giuseppe, id per la lingua italiana, storia e geografia nella Scuola tecnica di Varallo, confermato nell'incarico altresì di reggere l'uffizio di direttore spirituale nella Scuola stessa;

Merlino Bernardino, id. per la calligrafia e la computisteria id., confermato in tale ufficio;

Porta Alessandro, id. per la lingua francese nella Scuola tecnica di Pavia, confermato id.;

Vidari Achille, id. per le nozioni di scienze naturali e fisico-chimica id., confermato id;

Pavesi Carlo, id. per la calligrafia id., confermato id.;

Speroni Marzio, id. per la computisteria nella Scuola tecnica di Perugia, confermato id.;

Cherubini Napoleone, id. per la calligrafia id., confermato id.;

Montalenti Giacomo, id. per la lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno della Scuola tecnica di Pesaro, confermato id.;

P. Vitale da Chiaravalle, id. per l'istruzione religiosa id., confermato id.;

Masini Cleto, id. per la calligrafia id., confermato id.;

B.Cl Clemente, id. per le nozioni sui diritti e doveri dei cittadini nella Scuola tecnica di Bergamo, confermato id.;

Vannini Giovanni Battista, id. per la lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno della Scuola tecnica di Como, confermato id.;

Longhi Omobono, id. pel disegno nella Scuola tecnica di Cremona, confermato id.;

Putzu Francesco, id. per la lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno della Scuola tecnica di Cagliari, confermato id.;

Loffredo Leopoldo, id. per la calligrafia id., confermato id.;

Aguè avv. coll. Francesco, id. per la computisteria id., confermato id.;

Campi Enrico, id. per le nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica id. confermato id.;

Cossavella dott. Giovanni, id. nella Scuola tecnica di Cuneo, confermato id.;

Dardanelli Michele, id. per la lingua italiana, storia e geografia al 1.o anno id., confermato id.;

Ferrario dott. Antonio, id. per le nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica nella Scuola tecnica di Lodi, confermato id.;

Luccini Alessandro, id. per la computisteria id., confermato id.;

Bottini dott. Enrico, nominato incaricato per l'insegnamento dell'anatomia topografica nella R. Università di Pavia;

Carcano Emilio, id. incaricato provvisorio della direzione della Scuola tecnica di Bergamo;

Manetti Luigi, incaricato per le nozioni di scienze naturali e di fisico-chimica nella Scuola tecnica di Cremona, confermato in tale ufficio;

Marescalco Michele, reggente provvisorio la 3.a cl. nel Ginnasio di Girgenti, confermato id.;

Maestri Matilde, addetta al R. Collegio delle fanciulle in Milano, nominata inoltre provvisoriamente incaricata di coadiuvare la maestra assistente nella Scuola normale femminile di Milano;

Vitali Alessandro, nominato incaricato provvisorio per l'insegnamento religioso nella Scuola normale maschile di Crema;

Bagnasco Giuseppe, incaricato per l'insegnamento del disegno di figura ed ornato nel R. Educandato femminile Maria Adelaide in Palermo, confermato id;

Guidi cav. Luigi, reggente la carica di direttore della R. Scuola tecnica di Pesaro, confermato ancora nell'incarico d'insegnare gli elementi di storia naturale e di fisico-chimica nella Scuola medesima;

Masini Cleto, incaricato per la computisteria nella Scuola tecnica di Pesaro, confermato in tale ufficio;

Nicolaci Ottavio, nominato incaricato per la lingua francese nella Scuola tecnica di Noto;

Quatrini Gennaro, già prefetto di camerata, ora in aspettativa, richiamato in attività di servizio e destinato colla stessa qualità presso il Convitto nazionale Vittorio Emanuele di Napoli;

Carbone Domenico, nominato incaricato per la lingua francese nel Liceo ginnasiale di Reggio di Calabria;

Giordano arch. Salvatore, nominato incaricato per l'aritmetica nel R. Ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto;

Martini cav. Pietro, segretario e prof. di storia nella R. Accademia di belle arti di Parma e sospeso da tali uffizi, reintegrato negli uffizi suddetti;

Boriglione geom. Carlo, nominato incaricato pel disegno nella Scuola normale femminile di Alessandria;

Sommo Davide, nominato incaricato per la calligrafia nella Scuola normale maschile di Casale;

Cucugliata sac. Benedetto, reggente provv. di una delle due prime classi nel Ginnasio di Caltanissetta, nominato direttore spirituale provv. nello stesso Ginnasio.

Con R. Decreto del 31 dicembre scorso il sig. Salvatore Gessari, ufficiale di 2.a classe 2.o rango della cessata tesoreria generale di Napoli, fu collocato a riposo in seguito a sua domanda per avanzata età ed anzianità di servizio a decorrere dal 1.o gennaio 1865.

S. M. sulla proposta del Ministro dell'Interno, in udienza del giorno 31 dicembre 1864, ha fatto la seguente disposizione:

Casoretti Giovanni Battista, applicato di 3.a classe nel soppresso Ministero dell'Interno in Modena in disponibilità, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con Decreti Reali in data 15 gennaio 1865 lo scrivano di 1.a classe nel Corpo d'Intendenza militare Luigi Madonini, in aspettativa per motivi di famiglia, e lo scrivano di 2.a classe nel Corpo stesso Amat di S. Filippo cav. Emanuele, in aspettativa per infermità, furono richiamati in servizio effettivo.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 22 *Gennaio*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso.

Trovandosi vacante il posto di preparatore presso il gabinetto di storia naturale della R. Università di Genova, si avvertono gli aspiranti al posto medesimo che dovranno presentare le loro domande ed i loro titoli a questo Ministero fra tutto il giorno 31 del prossimo gennaio 1865.

Torino, 5 dicembre 1864.

Il Direttore capo della 3.a *Divisione*
GARNERI.

S'invitano i Direttori degli altri periodici a voler riprodurre il presente avviso.

CAMERA DI COMMERCIO E D'ARTI DI TORINO.

Esposizione internazionale di oggetti di Belle Arti e d'industria a Dublino.

A pronto eseguimento dell'incarico affidatole dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la Camera rende noto che ad una mostra industriale ed artistica dei prodotti di ogni paese sarà aperto nel 1865 un grandioso palazzo appositamente eretto nella città di Dublino, una delle seconde capitali del Regno Unito della Grande Brettagna.

I produttori italiani sono invitati a far conoscere le importanti opere loro a quel nuovo concorso europeo per arrivare al quale la compagnia direttrice, presieduta dal duca di Leinster, intende ad offrire tutte le possibili facilitazioni tendenti eziandio a farlo usufruire nei più desiderati rapporti pratici ed istruttivi.

Sarà delegato in Torino un agente speciale della Compagnia che, sussidiato da un comitato locale, si occuperà di quanto riguarda gli espositori italiani. Le spese di trasporto dal luogo d'imbarco sino a Dublino, e pel ritorno allo stesso porto sono a carico della Compagnia dell'Esposizione, e sarà gratuita la permanenza dei prodotti all'Esposizione il cui principio avrà luogo nel mese di maggio, e durerà 6 mesi.

La Camera di Commercio ed Arti di Torino facendo appello ai fabbricanti manifatturieri, agricoltori ed artisti del suo territorio a voler profittare di questa nuova occasione che offresi all'Italia di far conoscere le sue ricchezze ed i mezzi di cui può disporre lascierà ostensivo il programma dell'Esposizione nei suoi uffici in tutti i giorni ed ore in cui questi sono aperti al Pubblico.

Torino, il 3 settembre 1864.

Il presidente G. B. TASCA.
FERRERO *segr.*

FATTI DIVERSI

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE. — Giovedì, 12 corrente, in un'adunanza generale, il membro effettivo vice-presidente Don Giulio Carcano analizzò il *Prometeo* d'Eschilo, mostrando le molte e grandi bellezze di quella poesia; rispose ad alcune censure mosse principalmente da critici francesi; e attenendosi nel suo discorso alla parte estetica, anzichè alla storica od erudita, assegnò a questa sublime creazione il vero suo posto in quella dottrina del dramma fantastico, di cui ha tolto già da qualche tempo a parlare. — Il cav. Giuseppe Sacchi in una prima parte di *Nuovi studii statistici intorno agli Istituti popolari di istruzione e di previdenza in Italia*, si rallegrò innanzi tutto che molti illustri Corpi scientifici in Europa attendano presentemente a promuovere quanto è possibile la diffusione della buona e necessaria coltura intellettuale del popolo; espose quindi ciò che si è fatto nel volgere di cinque anni in Italia a tal fine, toccando delle scuole primarie, delle scuole serali e festive, delle scuole così dette reggimentali, e degli asili infantili.

Passato poi a parlare della pubblica inchiesta ordinata dal Ministero sullo stato presente dell'istruzione, rispose ai quesiti dal Ministero stesso proposti circa il modo più sicuro e più pronto di diffondere la necessaria istruzione e coltura civile nel popolo italiano. — Il prof. Baldassare Poli comunicò, da ultimo, all'adunanza un suo lungo scritto *Del lavoro messo a capitale e della sua applicazione agli scienziati e letterati italiani*. La memoria è composta di quattro parti. Delle prime tre, nelle quali l'autore ha posti i principii scientifici d'economia politica attinenti al suo tema, lesse per sommi capi quel tanto che stimò necessario a far comprendere la sua dottrina e la serie de' suoi raziocinii; lesse poi per intero la quarta, progetto di un'associazione tendente ad applicare le premesse dottrine a vantaggio degli scienziati e dei letterati; il qual vantaggio non potrebbe disgiungersi dall'incremento delle scienze e delle lettere (*Lombardia*).

COMIZIO AGRARIO *del circondario di Voghera.* — Programma dei premi che verranno conferiti dal Comizio agrario del circondario di Voghera nell'anno 1865, per promuovere il miglioramento dell'agricoltura e delle industrie a questa attenenti:

1. Saranno conferiti n. 20 premi pell'ammontare di L. 600 ad altrettanti maestri delle Scuole elementari dei Comuni del circondario, i quali si saranno maggiormente distinti per aver fatto uso nell'insegnamento della lingua di libri e di temi di agricoltura pratica.

Detti premi verranno ripartiti nel modo seguente:

N. 2 da L. 50 caduno
» 4 da » 40 »
» 6 da » 30 »
» 8 da » 20 »

Chi invece del premio in danaro preferisce una medaglia, avrà diritto di ottenerla. Tutte le medaglie sono d'argento; quelle dei primi due premi saranno d'argento dorato.

2. Saranno conferiti n. 4 premi con medaglia d'argento e n. 8 con medaglia di bronzo per rimunerare onorificamente quei proprietari, fittaiuoli o contadini che si saranno distinti per la buona tenuta di un podere o di una vigna o del bestiame da lavoro, o per l'introduzione di qualche buona pratica a vantaggio dell'agricoltura massime per la solforazione delle viti e sul modo di fare i vini, o per l'uso di qualche arnese o macchina di incontestabile utilità, o per aver intrapreso su vasta scala l'imboschimento di terreni nudi ed incolti o la coltivazione di foraggi di vantaggiosa qualità o di piante filerecce.

3. Saranno conferiti n. 3 premi con medaglia d'argento, una delle quali dorata, ai proprietari delle cavalle che riuniscano le seguenti condizioni: 1. Che siano state coperte da cavalli governativi di stanza in Voghera od in Stradella. Occorrerà quindi la presentazione delle fedi dei guarda-stalloni, legalizzate dall'autorità municipale del luogo. 2. Che le cavalle siano *madri*, ed occorreranno perciò le fedi di nascita dei poledri rilasciate dal sindaco del Comune dove il poledro è nato. In caso di decesso del medesimo, oppure di aborto, sarà presentata conveniente fede pure sottoscritta dal sindaco del luogo. 3. Che le cavalle non abbiano oltrepassata l'età di anni dodici.

Per ognuno dei premi delle sopraddette tre categorie vi sarà una menzione onorevole a favore di colui il quale si sarà maggiormente distinto dopo il premiato.

Detta menzione onorevole consisterà in un apposito certificato spedito dalla Giunta del Comizio.

Anche la concessione dei premi in danaro o con medaglia sarà corredata dal detto certificato spedito come sopra.

Sono ammessi a concorrere ai premi tutti i soci del Comizio, e tutte le persone del circondario o che vi abitano, o vi hanno possessi.

Chi vorrà concorrere ai detti premi dovrà presentare od inviare al Direttore del Comizio la relativa domanda corredata delle necessarie notizie, memorie, scritti e documenti non più tardi del 31 maggio 1865.

Commissioni nominate dalla Giunta saranno incaricate di esaminare e giudicare sui detti concorsi. Esse faranno il rapporto nel termine che volta per volta verrà loro fissato. Non può essere membro di una Commissione chi prende parte al concorso su cui la Commissione deve portare il suo giudizio. Se taluno della Giunta del Comizio concorre a qualche premio, non può prender parte alla deliberazione in cui questo verrà conferito.

Con successivi avvisi verrà annunziato il giorno o giorni nei quali in una solenne adunanza del Comizio si proclameranno i nomi dei premiati, si pubblicheranno i motivi per cui furono premiati e si farà ai medesimi la consegna dei premi e delle menzioni onorevoli.

Voghera, 30 dicembre 1864.

Il Dirett. del Comizio avv. G. VALLI.

BELLE ARTI. — Leggesi nel *Giornale di Roma:*

Il Ministero del commercio, belle arti, industria, agricoltura e lavori pubblici, ha compilato lo specchio dimostrativo delle Licenze che rilasciò nel corso del passato anno 1864 per la estrazione di oggetti di belle arti antichi e moderni, secondo le stime fattene dagli Assessori della pittura e della scultura.

Da questo specchio risulta che nel sopradetto anno si è fatto luogo ad estrazione di pitture antiche per la somma di sc. 8,874 70; di pitture moderne per sc. 118,815 00; di sculture antiche per sc. 1,684 50; di sculture moderne per sc. 324,692 80. L'intero delle somme è di sc. 454,065 00.

Il denaro che per la vendita degl'indicati oggetti ha circolato in Roma nell'anno 1864, ha superato quello dell'anno antecedente per sc. 117,113 30.

NECROLOGIA. — Proudhon, il famoso democratico francese, è morto testè a Parigi e sotterrato nel cimitero di Passy. I giornali di Parigi benchè discordanti nel giudicare le dottrine economiche di questo uomo singolare, rendono concordi omaggio alla sua onestà e al suo ingegno. Proudhon nacque a Besanzone il 15 luglio 1809 figlio ad un bottaio.

— È morto a Berlino il signor Carlo Jaerta, da sei anni ministro di Svezia presso le Corti di Prussia, Sassonia e Meclemborgo.

La morte di questo personaggio ci richiama all'annunzio dato da giornali di Vienna e di Parigi e da noi ripetuto della morte del già ministro ungherese Bartolomeo Szemere. Ci risulta da comunicazioni avute da persona senza dubbio esattamente informata che tale notizia non è vera. Il signor Szemere trovavasi ancora il 19 corrente a Parigi in una casa di salute attendendo l'arrivo di un medico ungherese che doveva accompagnarlo a Pesth. Lo stato dell'illustre infermo è certamente grave, ma assai lontano dal togliere ogni speranza di guarigione ai molti suoi amici.

POPOLAZIONE DI BOMBAY. — Il recente censimento di Bombay fa conoscere che questa città ha 816,562 abitanti. Duecento anni fa, quando venne ceduta dal Portogallo, non ne aveva che 10,000.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 23 GENNAIO 1865

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Il Senato tenne sabato pubblica seduta per ricevere una comunicazione del Ministero, il quale gli presentò i due seguenti disegni di legge già votati dalla Camera Elettiva, con richiesta d'urgenza pel primo dei medesimi:

1. Proroga dei termini per l'esenzione dalla tassa di registro sulle affrancazioni contemplate nella legge 24 gennaio 1864;

2. Spesa straordinaria sul bilancio 1865 del Ministero della Pubblica Istruzione per le Scuole clinica e anatomica nell'Università di Napoli.

Riunitosi quindi negli uffizi per l'esame del primo dei surriferiti progetti, nominò a Commissari pel medesimo i senatori Lauzi, Arnulfo, Pallavicino-Mossi, Capriolo e Giovanola.

La Camera dei Deputati nella tornata di sabbato, presa in considerazione una proposta di legge presentata dal deputato Avezzana e da altri nell'intento di far assegnare una pensione ai danneggiati politici del 1820 e del 1821, terminò la discussione dello schema di legge concernente le pensioni dei militari dell'armata di mare, di alcune disposizioni del quale ragionarono ancora i deputati Longo, Giovanni Ricci, Bixio e il Ministro della Marineria.

Quindi proseguì la discussione del disegno di legge riguardante la riscossione delle imposte dirette; a cui presero parte i deputati Bargoni, D'Ondes, Carlo Alfieri, Panattoni, Marsico, Camerini, Giuseppe Romano, La Porta, Rubieri, Leopardi, Fiorenzi, De Cesare, Bellino Bellini, De Luca, il Ministro delle Finanze e il relatore Nisco. Ne furono approvati altri sei articoli.

DIARIO

Il Governo di Friborgo ha risposto alla circolare del Consiglio federale svizzero sugli Israeliti nello stesso modo che già i Cantoni di Soletta, S. Gallo e Ticino: Friborgo raccomanda cioè la revisione della costituzione federale. Quel Consiglio di Stato nota però che nel Cantone non v'ha ostacolo alcuno al libero domicilio degl'Israeliti.

I Cantoni componenti la diocesi di Basilea mandarono testè loro rappresentanti a Soletta per discutere la quistione del numero delle feste e chiederne la diminuzione al vescovo. Oltre le domeniche celebransi in quella diocesi 17 feste e questo numero par troppo a quelle popolazioni. Nella diocesi di Friborgo non ve n'ha che 10, e nei Cantoni protestanti 4. Un giornale di Lucerna, fatto il confronto dei giorni festivi delle diocesi svizzere e di queste con quelle della Francia e del Belgio, conchiude così: Simile disuguaglianza dei fattori che stanno di fondamento alla fabbricazione trae seco le più sinistre conseguenze; poichè, quantunque i diversi paesi siano divisi per diocesi e per Stati, economicamente formano un tutto e sono sempre in concorrenza fra di loro. Se poi nei paesi cattolici di Francia e del Belgio si potè ridurre il numero delle feste a tre, simile riduzione non sarà meno possibile nella diocesi di Basilea; e se or fa dieci anni potè il vescovo di Friborgo ottenere che quivi si riducessero a dieci altrettanto riuscirà certo possibile di fare anche per la diocesi di Basilea.

Il ministro di Stato cavaliere di Schmerling ricevette una deputazione dell'Università di Vienna la quale gli presentò un indirizzo sottoscritto da 58 professori e contenente le lagnanze e i voti di quel Corpo universitario. Dopo una lunga esposizione dei motivi i professori pregano il ministro di voler riordinare l'Università sulle basi e collo spirito della riforma intrapresa nel 1849; di scioglierla da ogni vincolo di elementi eterogenei, quali sono i collegi di dottori; di aprire a tutti i professori, senza distinzione di culto, l'accesso alle dignità accademiche; e infine di rimettere l'amministrazione degli affari generali dell'Università ad un Senato accademico esclusivamente composto di professori; in breve, di dare all'Università di Vienna, una delle più antiche dell'Alemagna — essa sta per celebrare il suo giubileo di 500 anni — una costituzione che molte delle sue sorelle minori, nell'Austria stessa, hanno da lungo tempo ottenuto.

A proposito dell'accennato giubileo un Comitato di studenti di quell'Università che s'era messo in relazione colle autorità accademiche pel modo di celebrarlo ha pubblicato un avviso portante che esso Comitato rinunzia ad apparecchiare le feste e spera che gli studenti s'asterranno dal parteciparvi atteso che il giorno da solennizzare non è quello della fondazione dell'Università, ma quello in cui questa ottenne il protettorato della Chiesa, vale a dire il 500° anniversario della bolla papale che le accorda il protettorato. Di questo fatto il Comitato venne chiamato a rispondere davanti l'Autorità accademica. Saputo ciò gli studenti si radunarono in grande numero nella piazza dell'Università esprimendo le simpatie e le antipatie loro verso i membri del Concistoro e si recarono poi dal Rettore Magnifico. Questi fece pubblicare nella *Gazzetta di Vienna* del 19 il seguente appello: « Studenti, la vostra coscienza vi dirà che casi come quelli di ieri non devono ripetersi. L'Università esige da voi il rispetto alle leggi accademiche. Se voi offendete la legge la vostra causa ne soffre e le simpatie si allontanano da voi. Voi avete promesso obbedienza nelle mani del Rettore Magnifico: mantenete la vostra parola. Non il mio comando, ma il vostro onore ciò esige da voi! »

Il motivo per cui la Camera dei deputati di Vienna diede nella tornata del 19 voto contrario al ministro Plener si è perchè questi ha violato la legge finanziaria col non aver ammortizzato i debiti dei depositi del 1863.

Il principe Federico Carlo di Prussia, che era andato a Vienna il 17 corrente, tornò a Berlino il 20. S. A. R. ebbe quei quattro giorni ospitalità a Corte, e non parlò — dicono i giornali viennesi, — con nissuno dei ministri dell'Imperatore.

L'Imperatore d'Austria ha permesso che gli arruolamenti di sudditi dell'Impero pel Corpo dei volontarii messicani proseguano a tutto il 15 febbraio prossimo, scorso il qual tempo dovranno cessare.

A memoria della repressione dell'insurrezione polacca del 1863-1864 l'Imperatore di Russia ha instituito una medaglia di bronzo da portarsi sul petto con nastro dai colori dello Stato, cioè nero, rancio e bianco. La medaglia è di due sorta: una in bronzo chiaro e l'altra in bronzo scuro.

I Federali d'America avevano intrapreso fra le molte altre una grossa spedizione militare contro Wilmington, unico porto dei Confederati nella Carolina del Nord ancora aperto al contrabbando. La spedizione ebbe mal esito e per discordia sorta fra il generale Butler comandante le truppe di terra e l'ammiraglio Porter incaricato delle operazioni marittime e per causa di una tempesta che desolò la flotta. I Federali furono costretti di gittare in mare tutta l'artiglieria e i cavalli di Butler. « Il generale Butler, dice una lettera da New York, è non solo poco simpatico — non sarà dimenticata mai la sua condotta a Nuova Orleans — ma è anche un capo poco fortunato. Gli accidenti che provò nella prima parte della campagna della state scorsa, il poco concorso che prestò a Grant sono fatti rimasti nella memoria di tutti; ed è giocoforza riconoscerlo, questa grande spedizione di Wilmington affidata alla sua direzione non è tale da crescergli reputazione militare. L'ammiraglio Porter lo accusa quasi officialmente di essere causa del mal esito e d'essersi ritirato quando poteva ancora riuscire. Bisogna dire però, a scarico di Butler, che le ragioni ch'egli dà in risposta a siffatta accusa del capo della flotta non sono prive assolutamente di verosimiglianza. » Un telegramma da New York annunzia che Butler fu destituito e che le operazioni contro Wilmington saranno ripigliate fra breve.

Il Senato di Washington ha deciso la vendita del cotone stato preso da Sherman a Savannah. Il prezzo che si ricaverà dalla vendita sarà distribuito fra i soldati di quel generale.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Copenaghen, 21 gennaio.

Il ministro delle finanze propose al Rigsraad un progetto di legge che tende ad abolire tutti i diritti di transito.

Vienna, 21 gennaio.

La Baviera ha dichiarato al Gabinetto austriaco che non si opporrebbe ad alcuna convenzione tra la Prussia e i Ducati purchè essa resti nei limiti della competenza federale.

Parigi, 21 gennaio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0				— 67
Id.	Id. 4 1[2 0[0			— 95
Consolidati Inglesi				— 89 7[8
Consolidato italiano 5 0[0 contanti				— 65 20
Id.	id.	id. fine gennaio		— 65 30
Id.	id.	id. fine prossimo		— 65 70
(Valori diversi)				
Azioni del Credito mobiliare francese				— 955
Id.	id.	id.	Italiano	— 462
Id.	id.	id.	spagnuolo	— 585
Id.	str. ferr.	Vittorio Emanuele		— 307
Id.	id.	Lombardo-Venete		— 541
Id.	id.	Austriache		— 450
Id.	id.	Romane		— 275
Obbligazioni				— 217

Parigi, 21 gennaio.

La *France* annunzia che l'Imperatore ha firmato oggi il decreto che convoca il Corpo legislativo pel 15 febbraio.

Una corrispondenza da Vienna dice che la missione del principe Federico Carlo ha per iscopo di conchiudere le basi di un'alleanza offensiva e difensiva tra la Prussia e l'Austria.

La *Gazzetta di Breslavia* crede sapere che un abboccamento tra i Sovrani di Russia, Prussia ed Austria avrà luogo a Varsavia questa primavera.

Vienna, 22 gennaio.

Fu fatta una perquisizione domiciliare all'ufficio della *Presse*; fu intentato un processo contro questo giornale per violazione dei segreti di Stato.

Nuova York, 11 gennaio.

Fu fatto annunziare officiosamente che nessuno è partito per Richmond con una missione di pace.

Il segretario del tesoro Fessenden chiese l'autorizzazione di emettere 200 milioni in buoni del tesoro.

Butler fu destituito e inviato nel Massachusetss.

Herman concentrò un corpo di truppe tra Hardeville e la riviera di Savannah.

Dicesi che Fessenden succederà al defunto Dayton, nella legazione di Parigi.

Le operazioni contro Wilmington saranno presto riprese; oltre l'attacco del forte Fisher, una colonna proveniente da New-Bern attaccherà la città di fianco.

Oro 223. Cotone 115.

Palermo, 21 gennaio.

Un'imponente dimostrazione per la soppressione delle corporazioni religiose ebbe luogo questa sera al teatro Bellini.

Siena, 22 gennaio

Un'adunanza popolare tenutasi oggi con grandissimo concorso di popolo ha deliberato di presentare al Parlamento una petizione per l'abolizione della pena di morte e la soppressione degli ordini religiosi.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante un posto di settore nell'Istituto anatomico patologico della R. Università di Torino, è aperto un concorso per esame al posto medesimo, e si invitano tutti coloro che vi aspirano, a presentare le loro domande al sig. Rettore dell'Università sopradetta, entro il mese di febbraio prossimo.

L'esame consisterà:

1. In una preparazione anatomica sopra un tema tratto a sorte tra venti altri designati dal professore di anatomia ed eseguita nello spazio di dodici ore;

2. In un esame orale, che si aggirerà principalmente sulla preparazione eseguita. Tale esame durerà tre quarti d'ora, e sarà dato da una Commissione composta del professore d'anatomia umana, del professore di anatomia patologica e di tre esperti nominati dal Ministero di Pubblica Istruzione sulla proposizione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Torino, 16 gennaio 1865.

Il Dirett. Capo della 3.a divisione
GARNERI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Si mettono al concorso:

Per l'Università di Napoli, le cattedre di *Anotomia patologica*, e di *Materia medica e Tossicologia*.

Per l'Università di Palermo, le cattedre di *Diritto penale*, e di *Anatomia patologica*.

Per l'Università di Pavia, le cattedre di *Diritto internazionale* e di *Anatomia umana*.

Per l'Università di Catania, le cattedre di *Diritto amministrativo* e di *Economia politica*.

Per l'Università di Messina, le cattedre di *Economia politica* e di *Anatomia umana*.

I concorsi si eseguiranno nelle Università nelle quali sono le Cattedre cui si vuole provvedere, meno per le Cattedre dell'Università di Catania, per le quali il concorso avrà luogo nell'Università di Messina.

Gli aspiranti ad alcuna delle suddette Cattedre, dovranno presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 6 aprile prossimo venturo le loro domande in carta bollata, ed i loro titoli, notificando contemporaneamente la loro condizione, il loro domicilio e la Cattedra alla quale concorrono, e dichiarando esplicitamente se intendono concorrere *per titoli o per esame*, oppure *per le due forme* ad un tempo.

Torino, 3 dicembre 1864.

Il direttore capo della 3.a Divisione
GARNERI.

I Direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre questo avviso.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

23 gennaio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. g. p. in liq. 65 70 pel 28 febbraio. — C. d. m. in c. 65 — corso legale 65 — in liq. 65 10 10 10 07 1[2 pel 31 genn.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 12 1[2 15 10 10 20 25 — corso legale 65 12 1[2.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. m. in liq. 1595 1595 1585 pel 31 gennaio.

C. d. m. in l. 1597 50 1597 50 1597 50 p. 28 febb.

BORSA DI NAPOLI — 21 Gennaio 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 15 chiusa a 65 10 d. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 21 Gennaio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	90 »	89 7[8
3 0[0 Francese	»	66 95	67 05
5 0[0 Italiano	»	65 33	65 25
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	455 »	462 »
Id. Francese liq.	»	956 »	956 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	307 »	306 »
Lombarde	»	542 »	541 »
Romane	»	276 »	275 »

G. FAVALE gerente.

TEATRO D'ANGENNES

Avviso.

Il concerto vocale e strumentale del pianista cav. Gennaro Perrelli a beneficio dell'Opera dei Lattanti e di quella dei Laboratorii di San Salvario e San Massimo, che doveva aver luogo il 23 corrente, è rimandato al giorno di venerdì 3 febbraio prossimo.

I biglietti già distribuiti colla data del giorno 23 saranno valevoli per il 3 febbraio e la vendita di quelli pei palchi e per le sedie chiuse si farà al camerino del teatro nel giorno precedente ed in quello del concerto.

Con apposito avviso si pubblicherà il programma del medesimo.

SPETTACOLI D' OGGI

REGIO. (ore 7 1[2). Opera *Guglielmo Tell.* — ballo *Salambò.*

VITTORIO EMANUELE. Riposo.

ROSSINI. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *Compari bonom.*

GERBINO (ore 8). La Dramm. Comp. diretta da Rossi recita: *Vado a pranzo da mia madre.*

SCRIBE. (ore 8). La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Un mariage sous Louis XV.*

ALFIERI. (ore 8). La Compagnia equestre dei fratelli Guillaume agisce.

IL PASSATEMPO
Letture per la Domenica

— Buon mercato, eleganza di forma, lettura amena e dilettevolissima, ecco i titoli pei quali si raccomanda questa pubblicazione destinata, a forma di quelle cotanto sparse in Germania ed Inghilterra, a distrarre dalle serie cure, ed a rallegrare la vita della famiglia.

Si pubblica ogni domenica in un grazioso fascicolo di 12 pagine in-4° grande (che contengono almeno 60 pagine di un 8° comune) — Prezzi franco per tutto il Regno — Annata L. 7 80 — Semestre L. 4 — Trimestre L. 2 — Un numero centesimi 20.

Le associazioni presso G. Favale e Comp., e presso i principali Librai e venditori di giornali.

— È in corso la pubblicazione del celebre romanzo di *Wilkie Collins*: SENZA NOME!

— È posta ogni cura onde, senza che per nulla ne venga meno il diletto, questo giornale riesca inappuntabile per quanto riguarda la morale.

I fascicoli dell'annata riuniti formeranno due eleganti volumi di scelte letture.

Si spedisce **gratis** *un numero per saggio a chiunque ne faccia dimanda con lettera affrancata.*

DIFFIDAMENTO

Giacomo Bertinetti fu Sebastiano di Torino essendosi compiutamente ritirato dagli affari commerciali e limitato alla qualità di cassiere presso la casa di Torino Bernardo Solei, diffida il pubblico che le operazioni e gl'impegni che si assumessero dal suo figlio Giuseppe Bertinetti sono affatto estranei al padre, il quale non intende assumerne responsabilità di sorta. 368

N. BIANCO e COMP.

Banchieri, via San Tommaso, n. 16

Vendono vaglia delle obbligazioni dello Stato creazione 1849 per concorrere nell'estrazione del 31 corrente mese a L. 15 caduno. 269

REVOCA DI PROCURA

Sebastiano Bongioanni da Villanova di Mondovì, figlio del fu Giuseppe, con istrumento pubblico, rogato Emanuele Ambrogio, fatto in Saluzzo il 28 novembre 1852, ha revocato la procura generale che avava passato al suo fratello Giacomo Bongioanni ed a qualunque altra persona. 191

213 SUBASTAZIONE

Sull'instanza della comunità di Montalenghe in persona del di lei sindaco signor Antonio Fiorina, ivi residente, venne con sentenza 6 dicembre prossimo passato del tribunale di circondario d'Ivrea, autorizzata in odio di Naretto-Ros-Ferrero Giuseppe fu fu Domenico debitore principale e Piacentino Giacomo e Savino fu Andrea, Corna Giovanni, Felice e Giuseppe fratelli fu Pietro, Cometto Giovanni Giacomo fu Giuseppe, Marchisio Battista fu Battista e Ponsetto Giuseppe fu Giacomo terzi possessori, dimoranti tutti alle Villate, frazione di Mercenasco, a meno delli Marchisio e Ponsetto che sono domiciliati il primo in Orio ed il secondo in Agliè, la spropriazione forzata per via di subastazione dei beni posti sul territorio di Mercenasco, consistenti

1. In una pezza campo altre volte alteno e ripa con bosco, nella regione detta Ambroggio, di are 10, cent. 97, alli numeri mappali 3519 e 3524.

2. Nella regione Ribauchiero, alteno di are 8, cent. 43, al numero mappale 819.

3. Nella regione Canfore, campo di are 10, cent. 97, al numero mappale 3231.

4. Nella regione Noce, prato di are 3, cent. 75, al numero mappale 2789.

5. Nella regione Noce, prato di are 15, cent. 40, al numero mappale 2761.

6. Nella regione Valasse o Bechera, già campo ora bosco, di are 28, cent. 59, col numero mappale 554.

7. Nel cantone di Nasassi, casa con forno, della superficie di cent. 48, col numero mappale 2337, il tutto in sette distinti lotti sul prezzo il primo di L. 46, il secondo di L. 48, il terzo di L. 61, il quarto di lire 21, il quinto di L. 86, il sesto di L 81 ed il settimo di L. 16, ed alle condizioni inserte nel bando rilasciato il 4 corrente gennaio, e venne fissata per l'incanto e successivo deliberamento dei medesimi l'udienza del 14 prossimo febbraio.

Ivrea, 12 gennaio 1865.

Vella caus. Francesco.

354 TRASCRIZIONE.

Il 13 gennaio 1865 si trascrisse in Torino, al vol. 86, art 36031, atto 16 dicembre 1864, ricevuto Ghilia, col quale il sig. Giovanni Arrò fu presidente Francesco, domiciliato in Favria, vendette alla di lui madre signora Teresa Danesi gli stabili infra descritti, in territorio di Favria, cioè:

Prato, regione Donia, descritto al numero 1603 di mappa, di ettari 1, 14, 30;

Alteno, Pasquarolo o Madona, n. 472, di ettari 1, 36, 97;

Alteno, Madone, numero 739, ettari 1, 18, 98;

Alteno, Chioso o Pernisero, n. 970, ettari 1, 27, 05;

Fabbrica rustica ed orto, ivi, n. 374, are 3, 64

Torino, 20 gennaio 1865.

Ghilia Giuseppe not.

INCANTO VOLONTARIO
DI STABILI

Con decreto dell'Ill.mo signor presidente del regio tribunale di circondario di Torino 13 dicembre 1864, firmato Mattei presidente, venne sull'instanza delli signori cav. avvocato Faustino Rocci e Paolo Amatels, ambi domiciliati in Torino, nella qualità il primo di cessionario del signor geometra Giuseppe Sona, e questi di esecutore testamentario del fu signor Luigi Amatels, ed il secondo di erede con beneficio d'inventario del detto sig. Luigi Amatels suo fratello, autorizzata la vendita ai pubblici incanti di alcuni stabili caduti nell'eredità di detto fu signor Luigi Amatels, siti in questa città, borgo San Donato, ampiamente descritti nel relativo bando 7 gennaio corrente, autentico Perincioli sost. segr. di detto tribunale.

L'incanto avrà luogo all'udienza nel lodato decreto fissata alli 20 febbraio pross., ore 10 antimeridiane, in una delle sale di detto tribunale di circondario, ed al prezzo, patti e condizioni dal bando stesso risultanti.

Torino, 14 gennaio 1865.

277 Magnaldi sost. Baretta p. c.

339 NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Giacomo Fiorio, addetto al tribunale del circondario di Torino, venne, ad instanza della signora marchesa Maria Asinari di Bernezzo, nata Radicati Brozolo, domiciliata in Torino, nella sua qualità di cui in atti, notificata al medico Giacomo Casalone, già residente sulle fini di Rivalta, mandamento di Orbassane, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza pronunciata dal tribunale del circondario di Torino il 30 dicembre 1864, colla quale fu autorizzata l'espropriazione, per via di subasta, delli stabili componenti la Cascina Nuova, fini di Rivalta, nella stessa sentenza descritti, e fissata pel relativo incanto l'udienza delli 16 marzo 1865.

Torino, 18 gennaio 1865.

Durandi p. c.

360 CITAZIONE GIUDIZIALE

Con atto in data d'oggi dell'usciere della giudicatura di Torino per la sezione Monviso, dell'usciere Riccio, fu citato a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civile, il sig. Angelo Risoli già dimorante in questa città e presentemente di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la suddetta giudicatura ed all'udienza che sarà tenuta alle ore 9 mattina del 17 prossimo febbraio per vedersi condannare al pagamento a favore dell'instante Luigi Pirola della somma di L. 858 ed accessorii, portata da pagherò 7 ottobre 1864.

Torino, 17 gennaio 1865.

G. Marinetti p c.

381 COSTITUZIONE DI SOCIETA'.

Con privata scrittura in data 12 corrente tra i signori Spirito Brun di Carlo e Giovanni Pelissero fu Lorenzo, residenti in Torino, si è contratta società in nome collettivo sotto la firma Brun e Pelissero, da principiare il 15 stesso mese e terminare con tutto dicembre 1870, coll'uso della firma ad entrambi

Torino, 21 gennaio 1865.

358 SOCIETA'

Li sottoscritti Emilio ed Aronne fratelli Bachi di Torino, stipularono una società in nome collettivo per l'esercizio di una trattoria sotto l'insegna di Trattoria Israelitica di Parigi, in questa città, da aver principio al 15 gennaio 1865 e termine al 1 aprile 1874, in virtù di scrittura in data 15 gennaio corrente, stata debitamente registrata. L'amministrazione della Società sarà tenuta dal consocio Emilio, ma gli atti obbligatorii dovranno sotto pena di nullità essere firmati da ambi i socii.

Torino, 21 gennaio 1865.

Emilio Bachi
Aron Bachi.

363 CITAZIONE

Ad instanza del signor Bullio Costantino fu Pietro residente a Monteasinaro di Piedicavallo, è citato il signor Giuseppe Pellanda residente a Chalais (Svizzera) a comparire fra il termine di giorni 60 nanti il tribunale di circondario di Biella, ff. di tribunale di commercio, per ivi vedersi accogliere l'opposizione dall'instante proposta all'atto di comando 5 corrente dell'usciere Lanza, intimatogli ad instanza dello stesso Pellanda, e per ogni altro effetto che di ragione.

Biella, 20 gennaio 1865.

Neri sost. De-Matteis proc. spec.

366 COSTITUZIONE DI SOCIETA'.

Con privata scrittura 7 dicembre 1864, registrata all'ufficio di Vercelli, al num. 430, e pubblicata a termini dell'art 51 del cod. di commercio, venne costituita in Vercelli società tra li signori geometra Giuseppe Locarni ed Angelo Vergnasco, sotto la ditta Locarni e Vergnasco per far valere ed attivare una fonderia di ghisa e meccanismi, colla firma sociale a ciascuno dei socii sotto condizione però che non possa l'uno impegnare la società senza consenso dell'altro.

Vercelli, 20 gennaio 1865.

Not. Demetrio Ara.

370 FALLIMENTO

delli Furno Tommaso e Pietro fratelli, ditta già corrente in Agliè e Bairo.

I creditori di detti falliti, gli averi dei quali non vennero ancora verificati ed ammessi al passivo del riferito fallimento, sono avvisati che con provvedimento del signor giudice commissario in data d'oggi fu fissata monizione nanti lui e nella sala dei congressi di questo tribunale per le ore nove antimeridiane del 6 entrante febbraio, giorno in cui si dichiarerà chiusa la prosecuzione della verificazione dei crediti di cui è caso.

Ivrea, 20 gennaio 1865.

Caus. Polto sost. segr.

BANCO DI SCONTO E DI SETE

Via Santa Teresa, casa Pallavicino Mossi, num. 11

Il Consiglio d'amministrazione ha fissato il dividendo semestrale al 31 dicembre scorso a L. 6 25 per ogni azione di L. 250 con L. 125 versate.

I pagamenti si faranno dal Banco stesso sulla presentazione dei certificati provvisorii, a cominciare dal 24 corrente.

Venne pure fissata per il giorno 16 del prossimo febbraio, alle ore 2 pomeridiane, l'adunanza generale ordinaria per l'approvazione del resoconto semestrale al 31 dicembre scorso.

Ogni azionista che dieci giorni prima depositerà nella cassa della Società 10 azioni, potrà intervenire qual membro della medesima.

380 *LA DIREZIONE.*

GIORNALE DEL GENIO CIVILE

Il Giornale del Genio Civile, compilato sotto la direzione del ministero dei lavori pubblici, sarà a cominciare dal corrente anno, pubblicato per fascicoli bimestrali, composti caduno di non meno di dieci fogli di stampa e di quattro *tavole* di disegno, da riunirsi queste in atlante a parte.

Gli abbuonamenti si ricevono anche per una sola delle due parti in cui è diviso, e tanto per la *ufficiale* quanto per la *non ufficiale*. Sì l'una che l'altra parte consta di sei fascicoli per anno, comprendenti in complesso per la ufficiale non meno di 42 fogli di stampa, e per la non ufficiale non meno di 18 fogli di stampa e di 24 tavole di disegno.

Il prezzo d'abbuonamento per un anno è fissato come segue:

		Per le due parti riunite	Per la sola parte ufficiale	Per la sola parte non ufficiale
Per la capitale	L.	21 »	10 »	15 »
Per le provincie	»	24 »	12 »	17 »
Per l'estero	»	28 »	14 »	20 »

Non si fanno abbuonamenti che per una serie completa di sei fascicoli, l'ultimo dei quali contiene due indici delle materie in essi trattate, l'uno cronologico, l'altro alfabetico. Il prezzo si paga anticipatamente per non meno di un semestre.

La stamperia del ministero dei lavori pubblici, Ceresole e Panizza, in Torino, continua ad essere incaricata a soddisfare alle domande di abbuonamento le quali dovranno esserle spedite *franche* ed accompagnate da corrispondenti *vaglia*.

L'editore
317 A. DE GAETANI.

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
DI NAVIGAZIONE ADRIATICO-ORIENTALE

SERVIZIO POSTALE MARITTIMO A GRANDE VELOCITA'

Coi battelli a vapore *Cairo, Brindisi, Principe di Carignano*

Partenze: da Ancona per Alessandria d'Egitto, toccando Corfù, il 5, 12, 20 e 28 d'ogni mese, a mezzanotte.

Ritorno: da Alessandria, toccando Corfù, per Ancona il 5, 12, 19 e 28 d'ogni mese, e cioè tre ore dopo l'arrivo della valigia delle Indie.

NB. Gli arrivi e le partenze d'Alessandria sono regolati con quelli della Compagnia inglese *Peninsulare ed Orientale*, colle valigie da e per Calcutta, Bombay e la China.

Per gli schiarimenti dirigersi:
Torino, via Teatro d'Angennes, n. 34 - Ancona, via del Porto, palazzo Mancinforti. — 2

Presso la Tipografia FAVALE

VENDIBILE

PASIO, Elementa philosophiæ moralis in usum seminariorum, concinnata studio et opera Aloisii Biginelli.

Edizione quarta. Torino 1863 — Un volume in-8° grande Ln. 3, franco per tutto lo Stato.

321 TRASCRIZIONE

Il 13 gennaio 1865, vol. 31, art. 22, fu trascritto all'ufficio delle ipoteche d'Ivrea l'atto di vendita 22 aprile 1847, rogato Signora, fatto da Farina Rosalia fu Corrado, vedova dell'avv. Giuseppe Crotta, da Rivarolo, all'avv. Pietro Baratono fu notaio Alessandro da Vialfrè, ambi residenti in Ivrea, dei seguenti stabili in territorio d'Ivrea per L. 15,000, cioè:

1. Campo e alteno in regione Boschettò, di giornate 9 circa, intersecati parte da beni di altri particolari, fra le coerenze del canale detto Offella, del fiume Dora, di Giglio Tos Battista ed altri;

2. Campo, regione Prato Marzo, di una giornata circa, fra le coerenze del Cimitero, del sig. Giacinto Viola, dell'Offella e del Demanio;

3. Prato in regione Gorglietto, di tavole 110, piedi 3, ai numeri mappali 1339 e 1340, coerenti sacerdote Bioletto e l'opera Peana;

4. Vigna con fabbrica rustica e civile in regione Pozzolo o Sant'Antonio, di giornate 2 circa tra alteno, vigna e bosco, fra le coerenze dell'acquisitore, di Giacomo Gatta, del mis. Bodojra e della strada;

5. E del seguente stabile in territorio di Chiaverano, cioè bosco castagneto in regione Buglione, parte del n. 4886, di tavole 51, piedi 6, coerenti Rognito-Tomalino Pietro ed Antonio e Domenico Berga.

E fu pure lo stesso giorno 13 gennaio 1865, vol. 31, art. 23, trascritto a detto ufficio di ipoteche l'atto di vendita 30 settembre 1843, rogato Signora, con cui la suddetta Rosalia Farina, vedova Crotta, vendeva allo stesso avvocato Pietro Baratono il seguente stabile, sul territorio d'Ivrea, per L. 13,000, cioè:

Una pezza vigna, monte e rocca, con fabbrica entrostante, in regione Pozzolo o Sant'Antonio, sotto li numeri di mappa 1998, 1999, 2000 e 2001, del quantitativo di circa 6 giornate, e quale risulta da instromenti 2 luglio e 4 settembre 1831, rogati Gamacchio e Bersano, e fra le coerenze della strada, della venditrice, degli eredi dell'avv. Realis, del chirurgo Beata e di Giuseppe Viola.

Torino, 18 gennaio 1865.

Mussa p. c.

383 NOTIFICANZA

Il sig. Pullini Edoardo, domiciliato in Roma, a cautela del suo credito di L. 53,200 verso il sig. Gaviglio Giuseppe, di Quassolo, ed ora pure domiciliato in Roma, portato da atto pubblico delli 28 agosto 1864, rogato Manzoni, e da sentenza di condanna del tribunale circondariale di Rieti delli 4 dicembre ultimo, otteneva dal signor presidente del tribunale circondariale d'Ivrea il 14 corrente gennaio decreto, col quale veniva autorizzato il sequestro a mani delli Allera Pietro, Guglielmo Maria, Barasa Pietro e Bessolo Francesco, li primi tre di Quassolo e l'ultimo di Scarmagno, delle somme di cui potessero andare debitori verso il suddetto Gaviglio, ed a cotale sequestro procedevasi effettivamente dall'usciere Oddone, con atti delli 17 e 18 pure corrente gennaio, quali atti assieme al decreto presidenziale preannunciato e ricorso relativo, venne al suddetto debitore Gaviglio notificato il 20 stesso mese, con citazione al medesimo a comparire nanti il tribunale circondariale d'Ivrea all'udienza del primo martedì successivo alla scadenza di giorni 60, per essere provvisto sulla conferma o revoca del suddetto sequestro, e cotale notificanza e citazione al Gaviglio veniva eseguita nella conformità prescritta dalli articoli 61 e 62 del codice di proced civ.

Ivrea, li 21 del 1865.

Realis Giuseppe p. c.

369 SUBASTAZIONE.

Instante Barbini Salvatore fu Pietro residente a Caprezzo, questo tribunale di circondario con sentenza resa il 29 dicembre p. p., ordinò in pregiudicio a Vittore Ceretti fu Carlo residente a Carciago la vendita per via di subastazione degli immobili nella stessa sentenza enunciati, e per l'incanto fissò l'udienza dello stesso tribunale delli 3 marzo prossimo venturo, alle ore 11 del mattino, al prezzo e condizioni di cui nel relativo bando stampato.

Pallanza, 20 gennaio 1865.

Caus. Antonio Boglietti p. c.

196 SUBASTAZIONE

Il tribunale del circondario d'Alba, con sua sentenza in data del 27 dicembre 1864, sull'instanza della Canta Clara, vedova Giordano, dimorante a Cossano, ammessa al beneficio dei poveri,

Autorizzò la subasta di varii immobili siti sul territorio di quel comune, di are 49, 76, sulla base del prezzo complessivo di L. 220, in due lotti, a pregiudicio dei figli della instante Michele e Gioanni Giordano, e delli Morra Giuseppe, Luigi e Gioanni, dimoranti pure a Cossano;

Fissò per l'incanto l'udienza del 26 febbraio p. v., ore 9 di mattina.

Alba, 10 gennaio 1865.

R. Ferrero sost. Moreno p. c.

SOCIETÀ
dei magazzeni generali e degli zolfi di Sicilia.

Con atti 25 aprile 1864 e modificazioni 14 settembre anno stesso, ricevuti dal sottoscritto, approvati con regii decreti primo maggio, 29 settembre e 9 ottobre 1864, si è costituita una società anonima sotto il titolo di *Società dei magazzeni generali e degli zolfi di Sicilia*.

La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto di 15 membri eletti dall'assemblea generale.

Il capitale sociale è di 25 milioni di lire.

Potranno essere emessi 10 milioni di obbligazioni per decisione del Consiglio d'amministrazione.

La Società durerà 99 anni a datare dal giorno della sua definitiva costituzione, cioè tre mesi dopo la data del regio decreto di approvazione delle modificazioni dei suoi statuti.

Le sottoscrizioni ed i versamenti voluti dall'art. 51 degli statuti sono stati realizzati, siccome risulta da estratto del libro giornale, in data 18 gennaio corrente, certificato dal sottoscritto.

Gli atti, i decreti reali, e l'estratto del libro giornale suenunciati, sono stati depositati al tribunale di commercio di questa città, come da processo verbale 17 corrente, sottoscritto A. Comparato.

Torino, 23 gennaio 1865

Ghilia Giuseppe not.
390 Piazza S. Carlo, casa Natta.

PUBBLICAZIONE DI CITAZIONE

Sull'instanza del signor Armand Bernardo negoziante in Pinerolo, l'usciere presso la giudicatura di Torino, sezione Borgo Nuovo, Fiorio Michele, con atto 20 andante gennaio citava il signor Dalmasso Luigi già residente in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, e così a senso dell'art. 61 del codice di p. c., a comparire nanti il signor giudice di detta sezione Borgo Nuovo, all'udienza delli 24 stesso mese di gennaio, ore 8 del mattino, per ivi vedersi condannare a favore del signor Armand della somma di L. 300, portato da viglietto a ordine cogli interessi e spese e coll'esecutorietà della sentenza.

Torino, 21 gennaio 1865.

371 Giajme sost. Guelpa.

367 ESTRATTO DI CITAZIONE

Con atto di citazione delli 20 andante mese dall'usciere Michele Garitta, li Anna Bonello e Giovanni Antonio coniugi Gandolfo, domiciliati a Magliano Alpi, ammessi al beneficio dei poveri con decreto del signor presidente del tribunale di circondario di Mondovì del venti febbraio 1864, evocarono Domenico Gandolfo già domiciliato a Vico-forte, e presentemente d'ignota dimora, a comparire nanti il sullodato tribunale ed all'udienza che dal medesimo sarà tenuta il 3 prossimo febbraio, ore 12 di mattina, per ivi vedersi in di lui odio autorizzare la chiesta subastazione degli stabili in detto atto descritti.

Tale atto veniva a senso dell'art. 61 del cod. di p. c., affisso alla porta di quel tribunale ed altra copia fu consegnata all'ufficio del pubblico ministero in persona del signor procuratore del re.

Mondovì, 20 gennaio 1865.

Cariod sost. Comino.

374 CESSIONE DI NEGOZIO

Si rende noto che con scrittura privata in data 20 corrente, il signor Giuseppe Segre del fu Emanuel cedette al suo figlio Isacco il negozio di drapperie già esercito dallo stesso signor Isacco Segre, in via Nuova, sotto l'insegna di Bazar Nazionale, e la firma correrà per I. Segre di Giuseppe.

Torino, 21 gennaio 1865.

Pavia p. c.

350 FALLIMENTO

di Crida Felicita, già merciaia e domiciliata in Torino, via lungo Po, n. 22.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 13 corrente mese ha dichiarato il fallimento di detta Crida Felicita, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili di abitazione e di commercio della fallita, ha nominato sindaco provvisorio la ditta Gius. Bozzolaschi e Comp. stabilita in Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Giuseppe Bertrand Boch alli 31 del corrente mese, alle ore 2 vespertine, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 19 gennaio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

379 FALLIMENTO

di Rolando Giuseppe, già negoziante in Giaveno, qual consolidatario della ditta Rolando e Minazio.

Il segretario del tribunale del circondario di Susa, rende avvertiti i creditori verso il suddetto fallimento di Giuseppe Rolando, i crediti dei quali sono stati verificati e giurati od ammessi per provvisione, che dessi per decreto del signor giudice commissario sono convocati all'oggetto di deliberare nel concordato, ed essere la relativa adunanza stata fissata per le ore due pomeridiane delli otto venturo febbraio nella sala delle udienze del tribunale.

Susa, 20 gennaio 1865.

Magnago sost. segr.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta n 19, pag 4.a, col. 1.a, Avviso interessante, sottoscritto G. Stevano, linea 8, invece di tanti e squisiti pranzi ecc. *devesi leggere* lauti e squisiti pranzi ecc.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.